

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2020, n. 5-2435

**Aggiornamento regole di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati per l'annualità 2020. Modifica ed integrazione D.G.R. n. 1-1881 del 10 agosto 2020 e integrazione D.G.R. n. 9-2176 del 30 ottobre 2020.**

A relazione dell'Assessore Icardi:

Viste le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, ad oggetto «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275;

atteso che le suddette nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state rese operative dall'ordinanza firmata dal Ministro della Salute Speranza, con la quale vengono individuate le Regioni che in questo momento sono considerate ad alto rischio. Il Piemonte è stato collocato in fasce di gravità comportanti divieti di spostamento in entrata e in uscita dalla Regione ed all'interno del territorio salvo che per motivi di lavoro, necessità o urgenza.

Preso atto che con nota del DIRMEI del 28 ottobre 2020 sono state sospese tutte le attività sanitarie programmate delle Aziende Sanitarie Regionali, salvo le urgenze.

Considerato che analoga situazione si era già registrata nella prima fase dell'epidemia: il lockdown disposto con DPCM 9 marzo 2020 (dal 10 marzo 2020 al 3 aprile 2020) e la sospensione delle attività sanitarie ordinarie degli Erogatori pubblici del SSR (disposta con note dell'Unità di crisi prot. n. 11029 del 4 marzo 2020 e n. 11054 del 5 marzo 2020).

Tenuto conto che la nuova fase di recrudescenza dell'epidemia ha ulteriormente aggravato la situazione in relazione alla possibilità di accedere alle cure ordinarie nell'ambito del SSR.

Atteso che:

1. tali disposizioni hanno determinato e determinano effetti negativi sui bisogni di salute dei cittadini, che durante la sospensione delle attività sanitarie ordinarie non hanno potuto, in alcuni precedenti periodi, e non possono tuttora, in questo periodo, fruire delle prestazioni loro necessarie, con un grave allungamento delle liste d'attesa;
2. è fondamentale il ruolo degli Erogatori privati accreditati nel contribuire a soddisfare i bisogni sanitari dei cittadini piemontesi durante l'emergenza COVID-19;
3. le limitazioni alla circolazione determinano una contrazione significativa della mobilità attiva e passiva;

4. si rileva pertanto funzionale al sistema utilizzare anche gli stanziamenti previsti con riguardo alle prestazioni da erogare a favore di utenti extra regionali per far fronte ai bisogni del nostro territorio.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 10 agosto 2020, n. 1-1881 ad oggetto: *“Regole di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie da Erogatori privati per l'annualità 2020. Presa d'atto dell'Accordo tra la Direzione regionale Sanità e le Associazioni degli Erogatori sanitari privati. Approvazione dello schema di contratto per l'anno 2020 per prestazioni di ricovero in regime di acuzie e post-acuzie (compresa la post-acuzie psichiatrica), di specialistica ambulatoriale e di CAVS.”*

Atteso che con il suddetto provvedimento si è tra l'altro preso atto dell'accordo tra la Direzione regionale Sanità e le Associazioni rappresentative degli Erogatori sanitari privati ed approvato lo Schema di contratto/accordo contrattuale ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e smi per l'anno 2020, da adottarsi dalle AA.SS.LL. per la contrattualizzazione dei presidi Erogatori con riguardo alle prestazioni sanitarie di ricovero in regime di acuzie, di ricovero in regime di postacuzie e di specialistica ambulatoriale, in regime di lungodegenza e riabilitazione psichiatrica e di Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria – CAVS.

A seguito dell'andamento dell'emergenza COVID-19 e del sopravvenuto stato di necessità e di urgenza si rendono necessarie alcune integrazioni alle vigenti regole per l'acquisto di prestazioni sanitarie da Erogatori privati per l'annualità 2020 – approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 10 agosto 2020, n. 1-1881 – al fine di adeguare le funzioni e le attività del settore privato a supporto di quello pubblico, garantendo ai cittadini le maggiori possibilità di cura.

Considerato che la seconda ondata della pandemia, in atto, ha inoltre determinato il sopraggiungere di nuove disposizioni a livello nazionale (art. 9 del D.L. 9 novembre 2020 n. 149 a modifica dell'art. 4 del D.L. 34/2020 convertito in Legge 77/2020) che richiedono approfondimenti di cui si dirà più oltre e che determinano la necessità del differimento di alcune disposizioni contenute nelle previgenti regole approvate con D.G.R. 10 agosto 2020 n. 1-1881.

Ritenuto quindi di adeguare le regole approvate dalla D.G.R. 1-1881 del 10 agosto 2020 con le modifiche e integrazioni di cui ai successivi punti, che impattano in modo favorevole sul sistema sanitario e non introducono condizioni peggiorative rispetto ai disposti di cui alla citata DGR.

Atteso che a tal fine è possibile prescindere dall'accordo con le Organizzazioni rappresentative di categoria a livello regionale come consentito dall'art. 8 quinquies comma 2 del D.lg.vo 502/1992 e smi, ancorché le novelle disposizioni siano state portate a conoscenza delle Associazioni private in diverse occasioni di confronto, risultato senza esito.

Ritenuto al contempo di dettare disposizioni ai fini del rispetto dell'impegno assunto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 17 ottobre 2019 e ribadito nella seduta del 27 luglio 2020, relativo alla copertura dei costi del rinnovo contrattuale del personale sanitario non medico dipendente.

Preso atto della tabella recante i valori incrementativi stimati dei suddetti costi per ciascuna Regione, tabella elaborata in occasione dell'Intesa del 12 novembre 2019 presso il Ministero della Salute tra le parti contraenti e le Regioni che, per il Piemonte, indica un valore di incremento del costo annuo con oneri riflessi pari a Euro 17.550.885.

Preso atto che il giorno 10 giugno 2020 è stata raggiunta una pre-intesa sull'ipotesi di accordo sul testo finale del nuovo CCNL Sanità privata del personale non medico dipendente delle strutture sanitarie private ospedaliere, per acuti, per riabilitazione ospedaliera e lungodegenza tra

l'Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) e l'Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari (ARIS), di concerto con le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP E UIL FPL.

Vista la nota prot. n. 5858/C1PERS/C7SAN del 28 luglio 2020, indirizzata al Ministro della Salute e ai Presidenti Nazionali di ARIS e AIOP, con cui si rappresenta che la Conferenza, nella seduta del 27 luglio 2020 a seguito anche dell'incontro svoltosi con la Commissione Salute il 22 luglio 2020, ha affrontato nuovamente il tema del rinnovo del CCNL della Sanità privata ribadendo *“l'impegno delle Regioni e delle province Autonome a farsi carico del 50% dei costi del rinnovo contrattuale con un mix di interventi individuati a livello territoriale relativi ai budget e alle tariffe, affinché non si registrino ulteriori ritardi e si proceda con sollecitudine alla firma del contratto”*.

Vista la nota prot. n. 5972/C1PERS/C7SAN del 30 luglio 2020, con cui si invitano i Presidenti delle Regioni e Province Autonome *“ad adottare ogni utile iniziativa per tradurre gli impegni assunti dalla Conferenza in atti concreti, concludendo a livello territoriale i necessari confronti con le Associazioni datoriali”*.

Preso atto che in data 8 ottobre 2020 il nuovo CCNL Sanità privata del personale non medico dipendente delle strutture sanitarie private ospedaliere, per acuti, per riabilitazione ospedaliera e lungodegenza è stato sottoscritto dall'AIOP, dall'ARIS e dalle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP E UIL FPL, e che il medesimo prevede all'art. 51 quale decorrenza economica degli stipendi la data del 1 luglio 2020 così come indicato anche nella citata pre-intesa del 10 giugno 2020.

Atteso che risulta poi opportuno dare attuazione a quanto previsto al terzo alinea dell'elenco di cui al punto 2 del dispositivo della DGR 10 agosto 2020, n. 1-1881, laddove si disponeva di rinviare a successivi provvedimenti:

- *“l'eventuale rimodulazione dei budget 2020 tra strutture appartenenti alla medesima ragione sociale, ancorchè insistenti in ambiti territoriali di ASL diverse, in relazione all'avvenuto trasferimento, a causa dell'emergenza, della produzione ordinaria da Erogatori COVID dedicati verso altre strutture della medesima ragione sociale (sulla base di valutazioni da condurre dal settore competente entro il 30 settembre 2020)”*.

Atteso che si rende, infine, necessario specificare nuove modalità volte a consentire il trasferimento dell'attività ordinaria da parte di strutture divenute COVID dedicate in altre strutture, ad integrazione di quanto già previsto con DGR n. 9-2176 del 30 ottobre 2020, al fine di snellire le procedure e di garantire la pronta attivazione dei posti letto COVID dedicati.

## **1. ADEGUAMENTO REGOLE APPROVATE CON D.G.R. 1-1881/2020**

### **NUOVE REGOLE DI COMPENSAZIONE**

Al fine di ridurre le liste d'attesa conseguenti alla mancata erogazione sia di ricoveri ospedalieri che di prestazioni specialistiche ambulatoriali a causa dei provvedimenti di sospensione dell'attività produttiva ordinaria in ambito pubblico (provvedimenti richiamati nel preambolo del presente provvedimento) occorre incrementare la produzione ordinaria degli Erogatori privati attraverso meccanismi di natura straordinaria. Tra di essi vi è quello di rendere tra loro il più possibile permeabili i budget assegnati agli Erogatori. Pertanto per l'anno 2020 sono ammesse, nell'ambito di una medesima struttura, le seguenti tipologie di compensazioni, da effettuarsi secondo l'ordine sotto elencato:

- a) Fermo restando il limite del budget complessivo assegnato per prestazioni rese a cittadini residenti in Piemonte è ammessa compensazione per qualsiasi setting di assistenza;
- b) Fermo restando il limite del tetto extraregionale complessivo assegnato per prestazioni rese a cittadini residenti in altre regioni è ammessa compensazione per qualsiasi setting di assistenza;
- c) Esclusivamente per prestazioni erogate a cittadini regionali, esperite le compensazioni di cui al punto a), eventuali eccedenze di produzioni rispetto al relativo budget assegnato potranno essere ulteriormente compensate con eventuali economie di utilizzo del tetto extraregionale. Tali compensazioni sono ammesse anche nel caso di una medesima struttura articolata in più sedi operative.

Per i presidi San Camillo, Major e Ausiliatrice-Don Gnocchi, con riguardo alla produzione per i residenti in Regione, è ammessa la possibilità di compensazione tra la minor produzione domiciliare e l'eccedenza di produzione ambulatoriale e di ricovero post acuzie rispetto al budget assegnato per tali setting assistenziali. La suddetta compensazione è ammessa per l'anno 2020 e comunque sino alla rideterminazione dei budget secondo criteri di congruenza rispetto ai fabbisogni emergenti sulla base delle indicazioni delle ASL territorialmente competenti.

#### DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER LA RESTITUZIONE DEGLI ACCONTI GIA' EROGATI NEI MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2020

Viste le modifiche introdotte dal così detto Decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020) all'art. 4 del D.L. 19/05/2020, n. 34 che - per quanto qui d'interesse - hanno riguardato la modifica del comma 5 e l'introduzione di un comma 5 bis;

atteso che l'eventuale applicazione delle disposizioni del suddetto Decreto, laddove ne sussistano i presupposti, avrebbe un significativo impatto sui rapporti di "dare"/"avere" tra gli Erogatori e le AASSLL tenuto conto che le suddette norme prevedono la facoltà per le Regioni di ristorare gli Erogatori dei costi fissi sostenuti nell'anno 2020 nei limiti del 90% dei budget assegnati al netto della produzione effettuata, in presenza di provvedimenti di sospensione delle attività;

vista la nota prot. n. 37581 del 16/11/2020, con cui l'Assessore alla Sanità ha inviato al Presidente della Giunta, per il successivo inoltro alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, i propri rilievi in ordine al testo delle nuove disposizioni introdotte con il Decreto d'urgenza sopra richiamato ed ha proposto una revisione del testo dell'art. 9 del suddetto Decreto in sede di conversione in Legge;

atteso che, laddove applicabile, la sopraggiunta normativa comporterebbe un nuovo assetto dei rapporti debitori e creditori tra gli enti del SSR e i suddetti Erogatori;

considerato che con riguardo agli acconti corrisposti in anticipo agli Erogatori privati ai sensi dell'accordo recepito con D.G.R. 10 agosto 2020 n. 1-1881 (vedasi punto rubricato "REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI") e dello schema di Contratto approvato con il suddetto provvedimento giuntale (articolo 8) per i quali doveva:

- a. essere emessa entro il 31/12/2020 una nota di credito a conguaglio dell'eventuale eccedenza tra l'importo ricevuto come cassa mensile nell'anno 2020 per la produzione 2020 ed il totale della produzione definita in accordo con l'ASL;
- b. essere avviata la procedura di recupero mediante trattenuta in sei rate di pari importo dai pagamenti effettuati nei mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2021;

a rettifica di quanto precedentemente previsto, si ritiene di dover disporre, in ragione di quanto innanzi espresso, un differimento dei termini per l'emissione della nota di credito e per l'avvio della procedura di recupero del dovuto e precisamente di dover disporre che:

- al termine del 2020, le ASL provvederanno a chiedere alle strutture l'importo delle note di credito attese da inserire in contabilità con riferimento al CE al IV trimestre 2020;
- il termine per l'emissione della nota di credito da parte delle strutture è differito al 31/03/2021;

- la procedura di recupero mediante trattenuta in sei rate di pari importo dai pagamenti effettuati avverrà a decorrere dai pagamenti delle ASL relativi alla produzione dal mese di marzo 2021 e quindi nei mesi maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2021.

## **2. RINNOVO CONTRATTUALE DEL PERSONALE SANITARIO NON MEDICO DIPENDENTE: RICONOSCIMENTO ACCONTO**

Ai fini del rispetto dell'impegno assunto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 17 ottobre 2019, relativo alla copertura dei costi del rinnovo contrattuale del personale sanitario non medico dipendente, si ritiene di disporre quanto segue:

la Regione, per il tramite delle AA.SS.LL., provvederà ad erogare un acconto nella misura del 50% dei maggiori oneri derivanti dagli incrementi contrattuali per il personale dipendente – relativi al secondo semestre 2020 - nel limite massimo di complessivi euro 4.387.721,25, limite che per ogni struttura corrisponde ad un valore percentuale di 1,8155% di ½ del budget ricoveri anno 2020.

Tale acconto verrà fatturato entro il predetto limite dagli Erogatori privati interessati dall'aumento contrattuale - a chiusura del semestre di riferimento - alle singole AASSLL di competenza territoriale. La fattura dovrà essere corredata di dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai maggiori costi contrattuali afferenti al periodo 01/07-31/12/2020 con puntuale indicazione del personale sanitario non medico dipendente del gestore della struttura erogatrice ed in essa operante nonché iscritto all'INPS e dei rispettivi costi sostenuti, con evidenziazione dei maggiori costi associati all'applicazione dell'aggiornamento del CCNL.

Essa dovrà essere sottoposta a successivo controllo da parte dell'ASL territorialmente competente ed al monitoraggio dei flussi informativi SICO del MEF, che dovranno essere opportunamente alimentati dagli Erogatori privati accreditati.

In seguito alla revisione delle tariffe di cui al DM 18 ottobre 2012 si provvederà al conguaglio tra quanto erogato in acconto e quanto dovuto.

Tale acconto è disposto in via straordinaria nelle more dell'adozione del provvedimento nazionale di revisione delle tariffe delle prestazioni sanitarie quale strumento ordinario di definizione degli oneri spettanti ai fini della remunerazione delle prestazioni sanitarie, come peraltro attestato dal Ministero della Salute.

Dato atto che la spesa per l'acconto dei costi afferenti al personale del comparto, stimata per l'annualità 2020 in euro 4.387.721,25, ad integrazione della programmazione di budget di cui alla D.G.R. n. 1-1881 del 10 agosto 2020 trova copertura con le risorse del Fondo sanitario indistinto regionale stanziato nella Missione 13 Programma 1 della Direzione Sanità e Welfare, che sarà assegnato alle ASL a seguito dell'iter istruttorio di cui al presente punto.

## **3. TRASFERIMENTO DI BUDGET DA PARTE DI STRUTTURE DIVENUTE COVID DEDICATE VERSO ALTRE STRUTTURE NO COVID DELLO STESSO GRUPPO SOCIETARIO**

La Deliberazione della Giunta Regionale di cui in oggetto, al terzo alinea dell'elenco di cui al punto 2 del dispositivo, prevedeva la possibilità di rinviare a successivi provvedimenti (sulla base di valutazioni da condurre dal settore competente entro il 30 settembre 2020) l'eventuale rimodulazione dei budget 2020 tra strutture appartenenti alla medesima ragione sociale, ancorché insistenti in ambiti territoriali di ASL diverse, in relazione all'avvenuto trasferimento, a causa dell'emergenza, della produzione ordinaria da Erogatori COVID dedicati verso altre strutture con medesima ragione sociale.

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto al terzo alinea dell'elenco di cui al punto 2 del dispositivo della D.G.R. n. 1-1881 del 10 agosto 2020, tenuto conto che la norma si pone

nell'ambito dei provvedimenti volti a favorire l'ampliamento dell'offerta rivolta ai cittadini in un'epoca in cui la produzione ordinaria è gravemente compromessa dall'emergenza COVID-19.

Atteso che con nota prot. n. 29749 in data 23/09/2020 la Regione ha provveduto ad avviare le preliminari attività istruttorie.

Ritenuto necessario prevedere che la rimodulazione dei budget 2020 debba essere effettuata tra strutture appartenenti al medesimo gruppo societario, ancorchè insistenti in ambiti territoriali di ASL diverse, in relazione all'avvenuto trasferimento, a causa dell'emergenza, della produzione ordinaria da Erogatori COVID dedicati verso altre strutture del medesimo gruppo, demandando alla Direzione Sanità e Welfare la ricognizione delle variazioni di budget che si rendono necessarie nell'ambito della fattispecie in esame in relazione alle istanze pervenute e che risultino accoglibili.

#### **4. TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA IN ALTRE STRUTTURE DA PARTE DI STRUTTURE DIVENUTE COVID DEDICATE**

La Deliberazione della Giunta Regionale 30 ottobre 2020, n. 9-2176 recante "Misure emergenziali per far fronte alla seconda fase dell'epidemia COVID-19. Integrazione delle previsioni di cui alla D.G.R. 13 marzo 2020 n. 22-1133 in merito all'attivazione di posti letto COVID in strutture sanitarie private", al fine di garantire la massima disponibilità degli Erogatori privati nel mettere a disposizione posti letto per pazienti COVID positivi ed al contempo non interrompere l'attività ordinaria per fornire il maggior numero possibile di risposte ai bisogni sanitari della popolazione non affetta da COVID, prevedeva la possibilità di trasferire temporaneamente, in tutto od in parte, l'attività ordinaria contrattualizzata cedendo il relativo budget, presso altre strutture autorizzate/accreditate o accreditabili sulla base di apposite procedure.

Rispetto a tale modalità, ad integrazione di quanto previsto con D.G.R. N. 9-2176 del 30 ottobre 2020, e in deroga alla procedura prevista dalla D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019 in ordine alla verifica di compatibilità di cui agli artt. 8 ter, comma 3, e 8 quater del D.lgs. 502/92 e s.m.i. stante la necessità di dare risposte efficaci in tempi rapidi ai bisogni sanitari dei cittadini nel contesto emergenziale in atto, gli Erogatori "COVID dedicati" possono richiedere, alla Regione Piemonte la temporanea autorizzazione ed il temporaneo accreditamento di singoli reparti/posti letto/ambulatori presso altra sede da essi identificata, laddove sussistano i seguenti presupposti:

1. gli Erogatori "COVID dedicati" devono avere, a qualsiasi titolo, la disponibilità totale o parziale dei locali in cui l'attività verrà trasferita nonché delle apparecchiature ivi presenti ed eventualmente del personale di supporto;
2. deve essere indicato il numero e la tipologia di posti letto "ordinari" autorizzati, accreditati e contrattualizzati e, eventualmente, della branca specialistica ambulatoriale autorizzata, accreditata e contrattualizzata di cui si chiede il trasferimento dalla struttura disponibile a divenire COVID dedicata ad un'altra sede;
3. la sede in cui è temporaneamente trasferita l'attività – reparti/posti letto/ambulatorio deve essere già autorizzata all'esercizio di discipline ospedaliere/branche specialistiche;
4. l'erogatore COVID dedicato dovrà comunque ottenere una temporanea autorizzazione presso la nuova sede previa verifica dei requisiti autorizzativi - da parte della Commissione di Vigilanza dell'ASL di competenza territoriale, attivata dalla Regione, laddove i posti letto/attività ambulatoriale nella sede distaccata debbano essere temporaneamente autorizzati per la disciplina specifica da trasferire;
5. in ogni caso dovranno altresì sussistere i requisiti minimi di accreditamento relativi all'esercizio dell'attività trasferita, che dovranno essere certificati da parte dell'Organismo Tecnicamente Accreditante della Regione Piemonte - ARPA Piemonte, attivato dalla Regione;

6. l'attività trasferita dovrà essere erogata attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non verserà in situazione d'incompatibilità ex articolo 4, comma 7 della Legge n. 412/1991.

Il Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti Erogatori emanerà apposito provvedimento volto alla temporanea autorizzazione ed all'accreditamento temporaneo di singoli reparti/posti letto/ambulatori presso la nuova sede distaccata con eventuale contestuale temporanea sospensione del titolo autorizzativo/di accreditamento di posti letto/attività ambulatoriale in capo alla sede distaccata, nel caso in cui ne ricorrano le condizioni, acquisiti:

- il verbale favorevole della Commissione di Vigilanza dell'ASL territorialmente competente ove i posti/ambulatori della sede distaccata debbano essere temporaneamente autorizzati nella disciplina specifica da trasferire
- il verbale favorevole da parte dell'Organismo Tecnicamente Accreditante della Regione Piemonte - ARPA Piemonte, presupposto per il temporaneo accreditamento
- il parere dei responsabili del Settore Emergenza COVID-19 e del Settore Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari in ordine alla effettiva necessità di garantire la continuità delle cure ordinarie attraverso il trasferimento delle stesse in strutture "no COVID".

L'eventuale autorizzazione e l'accreditamento temporanei di cui sopra avranno validità limitata allo stato di emergenza, oggi sino al 31/01/2021, sulla base della delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 e gli Erogatori privati non potranno avanzare pretese su autorizzazioni/accreditamenti a carattere definitivo dei posti letto/ambulatori della sede distaccata. Tale accreditamento di singolo reparto/posto letto/ambulatorio presso altra sede determinerà l'invarianza della titolarità della SDO /flusso C in capo all'erogatore "COVID dedicato".

Visti gli artt. 8 ter, 8 quater e 8 quinquies del D.lgs. 502/1992 e smi;

visto il D.L. 18/2020 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27;

vista la DGR 5 giugno 2020, n. 16-1481.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime

*delibera*

- 1) a modifica ed integrazione di quanto previsto dalla D.G.R. 10 agosto 2020 n. 1-1881 di disporre che per l'anno 2020 siano ammesse, nell'ambito di una medesima struttura, le seguenti tipologie di compensazione, da effettuarsi secondo l'ordine sotto elencato:
  - a) Fermo restando il limite del budget complessivo assegnato per prestazioni rese a cittadini residenti in Piemonte è ammessa compensazione per qualsiasi setting di assistenza;
  - b) Fermo restando il limite del tetto extraregionale complessivo assegnato per prestazioni rese a cittadini residenti in altre regioni è ammessa compensazione per qualsiasi setting di assistenza;
  - c) Esclusivamente per prestazioni erogate a cittadini regionali, esperite le compensazioni di cui al punto a), eventuali eccedenze di produzioni rispetto al relativo budget assegnato potranno essere ulteriormente compensate con eventuali economie di utilizzo del tetto extraregionale.

Tali compensazioni sono ammesse anche nel caso di una medesima struttura articolata in più sedi operative;

- 2) a modifica ed integrazione di quanto previsto dalla D.G.R. 10 agosto 2020 n. 1-1881 e dalla D.G.R. n. 8-1615 del 3 luglio 2020 di disporre che, per i presidi San Camillo, Major e Ausiliatrice-Don Gnocchi, con riguardo alla produzione per i residenti in Regione, sia ammessa la possibilità di compensazione tra la minor produzione domiciliare e l'eccedenza di produzione ambulatoriale e di ricovero post acuzie rispetto al budget assegnato per tali setting assistenziali. La suddetta compensazione è ammessa per l'anno 2020 e comunque sino alla rideterminazione dei budget secondo criteri di congruenza rispetto ai fabbisogni emergenti sulla base delle indicazioni delle ASL territorialmente competenti;
- 3) con riguardo agli acconti erogati in anticipo agli Erogatori privati, a modifica e integrazione di quanto previsto dall'accordo recepito con D.G.R. 10 agosto 2020 n. 1-1881 (vedasi punto rubricato "REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI") e dallo schema di Contratto approvato con il suddetto medesimo provvedimento giuntale (articolo 8), si dispone un differimento dei termini per procedere alla emissione di nota di credito e avvio della procedura di recupero del dovuto come di seguito specificato:
  - al termine del 2020, le ASL provvederanno a chiedere alle strutture l'importo delle note di credito attese da inserire in contabilità con riferimento al CE al IV trimestre 2020;
  - il termine per l'emissione della nota di credito da parte delle strutture è differito al 31/03/2021;
  - la procedura di recupero mediante trattenuta in sei rate di pari importo dai pagamenti effettuati avverrà a decorrere dai pagamenti delle ASL relativi alla produzione dal mese di marzo e quindi nei mesi maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2021;
- 4) di disporre che l'erogazione dell'acconto dei costi sostenuti dalle strutture per il rinnovo contrattuale del personale sanitario non medico dipendente avvenga con le modalità precisate al punto 2 delle premesse;
- 5) di dare attuazione a quanto previsto dal terzo alinea dell'elenco di cui al punto 2 del dispositivo della D.G.R. n. 1-1881 del 10 agosto 2020, prevedendo altresì che la rimodulazione dei budget 2020 debba avvenire tra strutture appartenenti al medesimo gruppo societario, ancorché insistenti in ambiti territoriali di ASL diverse, in relazione all'avvenuto trasferimento, a causa dell'emergenza, della produzione ordinaria da Erogatori COVID dedicati verso altre strutture del medesimo gruppo, demandando alla Direzione Sanità e Welfare la ricognizione delle variazioni di budget che si rendono necessarie nell'ambito della fattispecie in esame in relazione alle istanze pervenute e che risultino accoglibili;
- 6) di prevedere che, ad integrazione di quanto previsto con D.G.R. 30 ottobre 2020, n. 9-2176, gli Erogatori "COVID dedicati" possono richiedere l'eventuale autorizzazione e accreditamento temporanei di singoli reparti/posti letto/ambulatori presso altra sede identificata dalla struttura nel rispetto delle modalità e presupposti descritti al punto 4 delle premesse;
- 7) di stabilire che la spesa derivante dal presente provvedimento per l'acconto dei costi afferenti al personale del comparto, stimati per l'annualità 2020 in euro 4.387.721,25, ad integrazione della programmazione di budget di cui alla DGR n. 1-1881 del 10 agosto 2020 trova copertura con le risorse del fondo sanitario indistinto regionale stanziato nella missione 13 programma 1 della Direzione Sanità e Welfare, che sarà assegnato alle ASL a seguito dell'iter istruttorio di cui al punto 2 delle premesse;

- 8) di dare atto che la suddetta spesa rientra nel tetto di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del DL 26 ottobre 2019, n. 124, convertito nella Legge n. 157 del 19 dicembre 2019;
- 9) di demandare alla Direzione regionale competente l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale n. 22/2010.

(omissis)